



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 13 luglio 2009
(OR. en)

2009/0010 (COD)
LEX 1064

PE-CONS 3659/2/09
REV 2

ENER 188
ECOFIN 376
CODEC 729

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA
TRAMITE LA CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO FINANZIARIO COMUNITARIO A
FAVORE DI PROGETTI NEL SETTORE DELL'ENERGIA**

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2009
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 13 luglio 2009

**che istituisce un programma per favorire la ripresa economica
tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario
a favore di progetti nel settore dell'energia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156 e l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

¹ Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.

considerando quanto segue:

- (1) L'economia europea attraversa una fase di forte recessione dovuta alla crisi finanziaria. Sono necessari sforzi straordinari e immediati per rispondere a una situazione economica grave senza precedenti. Per ripristinare la fiducia tra gli operatori del mercato occorre mettere a punto senza indugio misure aventi un impatto sull'economia.
- (2) Allo stesso tempo è chiaro che la forza e la sostenibilità a lungo termine dell'economia europea dipendono dalla sua riorganizzazione, per soddisfare le richieste in termini di sicurezza energetica e l'esigenza di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Questa conclusione è rafforzata dalle crescenti preoccupazioni sulla necessità di assicurare l'affidabilità delle forniture di gas.
- (3) Alla luce di queste preoccupazioni, il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha approvato, nelle sue conclusioni, il piano europeo di ripresa economica, presentato dalla Commissione il 26 novembre 2008, che fissa le modalità secondo le quali gli Stati membri e l'Unione europea possono coordinare le rispettive politiche e dare un nuovo impulso all'economia europea, concentrandosi sugli obiettivi comunitari a lungo termine.
- (4) Una parte importante del piano di ripresa è costituita dalla proposta di aumentare le spese comunitarie in settori strategici ben definiti, per ridare fiducia agli investitori e contribuire a tracciare la strada verso un'economia più forte per il futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare un elenco di progetti specifici, tenendo conto di un adeguato equilibrio geografico, per rafforzare gli investimenti a favore, in particolare, dello sviluppo di progetti infrastrutturali.

- (5) Per l'efficacia del piano di ripresa è fondamentale finanziare misure che consentano di affrontare rapidamente sia la crisi economica che gli urgenti bisogni energetici della Comunità. Nondimeno, tale programma speciale, istituito dal presente regolamento, non dovrebbe creare in alcun modo un precedente per i futuri tassi di cofinanziamento nell'ambito degli investimenti nelle infrastrutture.
- (6) Per avere un impatto tangibile e sostanziale occorre che gli investimenti si concentrino su pochi settori specifici in cui l'azione consenta di dare un chiaro contributo al conseguimento degli obiettivi della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, esistano progetti maturi di ampia portata che consentano un uso efficiente ed efficace di un sostegno finanziario di consistente entità e che facciano da catalizzatore di notevoli investimenti provenienti da altre fonti, tra cui la Banca europea per gli investimenti, e l'azione a livello europeo possa creare valore aggiunto. I settori delle infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica, dell'energia eolica in mare e della cattura e dello stoccaggio del carbonio soddisfano tali criteri. La scelta dei detti settori rispecchia le circostanze particolari del piano di ripresa e non dovrebbe mettere in questione l'elevata priorità accordata all'efficienza energetica e alla promozione dell'energia generata da fonti rinnovabili, affrontate nel piano di ripresa.

- (7) La Commissione ha dichiarato che, quando presenterà nel 2010 una relazione sull'attuazione del presente regolamento, intende proporre, se del caso, misure che consentano il finanziamento di progetti coerenti con il piano di ripresa, quali progetti nei settori dell'efficienza energetica e dell'energia generata da fonti rinnovabili, ove non fosse possibile impegnare tutti i fondi entro il 2010.
- (8) Per quanto riguarda le infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica, nel corso degli ultimi anni si sono manifestati taluni problemi. Le recenti crisi del gas (inverno del 2006 e del 2009) e l'aumento dei prezzi del petrolio fino alla metà del 2008 hanno evidenziato la vulnerabilità dell'Europa. Le risorse energetiche autoctone (gas e petrolio) stanno diminuendo, in modo tale da accrescere la dipendenza dell'Europa dalle importazioni per il suo approvvigionamento energetico. In questo contesto, le infrastrutture energetiche avranno un ruolo determinante.
- (9) Tuttavia, la crisi economica e finanziaria in corso incide negativamente sulla realizzazione di progetti di infrastrutture energetiche. Alcuni progetti importanti, tra cui progetti di interesse comunitario, potrebbero subire forti ritardi a causa della scarsità dei finanziamenti. Occorrono pertanto azioni urgenti per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche. Dati i tempi lunghi richiesti per la progettazione e la realizzazione dei progetti, è importante che la Comunità investa immediatamente in queste infrastrutture in modo da accelerare, in particolare, lo sviluppo di progetti di particolare importanza per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità. Ciò sarà determinante per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità a prezzi competitivi quando l'economia ripartirà e la domanda mondiale di energia aumenterà.

- (10) Tra i progetti in materia di infrastrutture energetiche è necessario selezionare progetti importanti per il funzionamento del mercato interno dell'energia, per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e che, inoltre, contribuiscano alla ripresa dell'economia.
- (11) Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio e, nello specifico, l'energia eolica in mare, il presente regolamento dovrebbe basarsi sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, presentato dalla Commissione il 22 novembre 2007, che ha invitato a elaborare un piano strategico congiunto per la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia in linea con gli obiettivi della politica energetica dell'Unione europea, impegnandosi allo stesso tempo alla realizzazione di sei iniziative industriali europee. Nelle conclusioni della riunione del 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad accelerare in misura significativa l'attuazione del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Il programma avvia il finanziamento dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio e dell'eolico in mare, fatta salva la futura realizzazione delle sei iniziative industriali su progetti di dimostrazione nel settore dell'energia descritte nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
- (12) Per ottenere un impatto immediato sulla crisi economica, è essenziale che il presente regolamento elenchi i progetti che possono beneficiare immediatamente del sostegno finanziario, su riserva del rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza e dei limiti fissati dal pacchetto finanziario.

- (13) Per quanto riguarda i progetti di infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica, dovrebbe essere redatto un elenco in funzione del contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi della sicurezza e della diversificazione degli approvvigionamenti, indicati dalla Commissione nel secondo riesame strategico della politica energetica del 13 novembre 2008 e approvati dal Parlamento europeo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 e dal Consiglio nelle conclusioni del 19 febbraio 2009. I progetti dovrebbero essere selezionati sulla base della loro capacità a realizzare le priorità individuate nel riesame, del raggiungimento di un grado ragionevole di maturità e del loro contributo alla sicurezza e diversificazione delle fonti energetiche e degli approvvigionamenti, all'ottimizzazione della capacità della rete e all'integrazione del mercato interno dell'energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera, allo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni meno favorite o insulari della Comunità, alla connessione delle fonti di energia rinnovabili, alla sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti interconnesse e alla solidarietà tra Stati membri. La realizzazione di tali progetti richiederà l'impegno da parte delle autorità nazionali, regionali e locali ad accelerare le procedure amministrative e la concessione delle autorizzazioni. Per numerosi progetti, il sostegno non potrà essere messo a disposizione entro i termini prescritti se questa accelerazione non verrà realizzata.

- (14) Per quanto riguarda l'energia eolica in mare, l'elenco dovrebbe contenere progetti che, sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti interessati nel quadro della piattaforma tecnologica europea per l'energia eolica, dall'industria e da altre fonti, possono essere considerati approvati e pronti per la realizzazione, innovativi, anche se basati su concetti consolidati, capaci di accelerazione in risposta ad uno stimolo finanziario, aventi un'importanza transfrontaliera, su vasta scala, e in grado di dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi, in funzione degli obiettivi e delle strutture approvati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010.
- (15) Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio, occorre che l'elenco sia in larga misura redatto sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti interessati nel quadro del forum sulle energie fossili, della piattaforma tecnologica sulle centrali elettriche a combustibile fossile e zero emissioni e da altre fonti. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010. Occorre valutare il grado di preparazione sulla base dell'esistenza di un concetto maturo e realizzabile di impianto industriale, ivi compresa la componente della cattura del carbonio, dell'esistenza di un concetto maturo e realizzabile per il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ e di un chiaro impegno da parte delle autorità locali a sostenere il progetto. I progetti dovrebbero anche dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi e in che modo consentiranno di accelerare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

- (16) Occorrerà fare una selezione tra le proposte ammissibili. Tale selezione dovrà, tra l'altro, garantire che in ogni Stato membro non si sostenga più di una proposta di cattura e stoccaggio del carbonio, per garantire che sia studiata un'ampia gamma di condizioni di stoccaggio geologico e per sostenere l'obiettivo della ripresa economica in tutta Europa.
- (17) Occorre che il finanziamento comunitario non crei distorsioni ingiustificate della concorrenza o del funzionamento del mercato interno e tenga conto in particolare delle regole sull'accesso dei terzi e delle eventuali deroghe in materia di accesso dei terzi. Ulteriori fondi nazionali in aggiunta al finanziamento comunitario dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. A prescindere dalla sua forma, occorre che il sostegno finanziario della Comunità sia concesso in conformità delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ (il regolamento finanziario), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee², tranne nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento derogano espressamente a tali regole.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

² GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

- (18) Data l'urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i bisogni urgenti della Comunità in materia energetica, il presente regolamento contiene già disposizioni dettagliate, tra cui un elenco di progetti ammissibili, sulle disposizioni finanziarie per il sostegno da concedere. Inoltre, data l'urgente necessità di misure di stimolo, tutti gli impegni giuridici che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e nel 2010 dovrebbero essere assunti prima della fine del 2010.
- (19) Nel realizzare azioni finanziate a norma del presente regolamento, occorre che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità², e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)³.

¹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

² GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

- (20) In funzione delle tematiche oggetto dei sottoprogrammi, la Commissione dovrebbe essere assistita da vari comitati nella selezione delle proposte che beneficeranno di un finanziamento e nella determinazione dell'importo del finanziamento da concedere ad ogni sottoprogramma.
- (21) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire sostenere la ripresa economica nella Comunità, soddisfare la richiesta di sicurezza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra aumentando la spesa in settori strategici ben definiti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, in ragione dell'ambito di applicazione del presente regolamento e della natura dei settori e dei progetti selezionati, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (23) Data l'urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i pressanti bisogni energetici della Comunità, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario denominato programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, "EEPR"), per lo sviluppo di progetti nel settore dell'energia nella Comunità che contribuiscano, dando un impulso finanziario, alla ripresa economica, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il presente regolamento istituisce sottoprogrammi per promuovere il conseguimento dei predetti obiettivi nei settori:

- a) delle infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica,
- b) dell'energia eolica in mare, e
- c) della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

Il presente regolamento individua progetti da finanziare nel quadro di ogni sottoprogramma e stabilisce i criteri per individuare e attuare azioni per realizzare detti progetti.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "cattura e stoccaggio del carbonio" la cattura dell'anidride carbonica (CO₂) prodotta dagli impianti industriali, il trasporto sul sito di stoccaggio e l'iniezione in una formazione geologica sotterranea idonea ai fini del suo stoccaggio permanente;
- b) "costi ammissibili" lo stesso significato di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002;
- c) "infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica":
 - i) tutte le linee ad alta tensione, tranne quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini, purché tali infrastrutture siano utilizzate per la trasmissione o i collegamenti interregionali o internazionali;
 - ii) i gasdotti ad alta pressione, tranne quelli delle reti di distribuzione;
 - iii) i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto ii);

- iv) i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL);
e
- v) le attrezzature e gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare delle infrastrutture di cui ai punti i), ii), iii) o iv) compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione;
- d) "parte di progetto" ogni attività che sia indipendente finanziariamente, tecnicamente o nel tempo e che contribuisca al completamento di un progetto;
- e) "fase di investimento" la fase di un progetto durante la quale avviene la costruzione e si sostengono i costi di capitale;
- f) "energia eolica in mare" l'energia elettrica generata da turbine azionate dal vento situate in mare, vicino alla costa o lontano da essa;
- g) "fase di pianificazione" la fase di un progetto che precede la fase di investimento, nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l'ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni, e si sostengono i costi di capitale.

Articolo 3

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per la realizzazione dell'EEPR per il 2009 e il 2010 è di 3 980 000 000 EUR, ripartiti come segue:
 - a) progetti di infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica: 2 365 000 000 EUR;
 - b) progetti di energia eolica in mare: 565 000 000 EUR;
 - c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: 1 050 000 000 EUR.
2. Impegni giuridici specifici che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 sono assunti entro il 31 dicembre 2010.

CAPO II

SOTTOPROGRAMMI

SEZIONE 1

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE PER IL GAS

E PER L'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 4

Obiettivi

La Comunità promuove i progetti di infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto comunitario e contribuiscono ai seguenti obiettivi:

- a) la sicurezza e la diversificazione delle fonti di energia, dei percorsi e degli approvvigionamenti;
- b) l'ottimizzazione della capacità della rete elettrica e l'integrazione del mercato interno dell'energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;
- c) lo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni meno favorite o insulari della Comunità;
- d) la connessione e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili; e
- e) la sicurezza, l'affidabilità e l'interoperabilità delle reti energetiche interconnesse, compresa la capacità di utilizzare flussi di gas multidirezionali ove necessario.

Articolo 5

Priorità

L'EERP contribuisce ad adeguare e sviluppare urgentemente le reti energetiche di particolare importanza per la Comunità a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, ad accrescere la capacità di interconnessione, la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento e a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario un sostegno comunitario speciale per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerarne la costruzione, specialmente dove c'è scarsa diversificazione di percorsi e di fonti di approvvigionamento.

Articolo 6

Concessione del sostegno finanziario comunitario

1. Il sostegno finanziario nel quadro dell'EEPR ("sostegno EEPR") per progetti di infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica è concesso per le azioni che realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte A, o parti degli stessi, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 4.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità di tali proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 7 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 8.
3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 7
Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPB solo se realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EEPB fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all'articolo 8.
2. Possono presentare le proposte:
 - a) uno o più Stati membri congiuntamente;
 - b) con l'accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione:
 - i) una o più imprese pubbliche o private ovvero uno o più organismi pubblici o privati congiuntamente;
 - ii) una o più organizzazioni internazionali congiuntamente; oppure
 - iii) un'impresa comune.
3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

Articolo 8

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
 - a) la solidità e l'adeguatezza tecnica dell'importazione;
 - b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento dell'azione.

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d'investimento, e sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;
 - b) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l'attuazione dell'azione;
 - c) la misura in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;
 - d) l'impatto socio-economico;
 - e) l'impatto ambientale;
 - f) il contributo alla continuità e all'interoperabilità della rete energetica, nonché all'ottimizzazione delle sue capacità;

- g) il contributo al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza;
- h) il contributo alla creazione di un mercato dell'energia ben integrato.

Articolo 9

Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi incaricati della realizzazione del progetto.
2. Il sostegno EEPR non supera il 50% dei costi ammissibili.

Articolo 10

Strumenti

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di decisioni della Commissione.

Articolo 11

Responsabilità finanziarie degli Stati membri

1. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l'importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli *in loco*.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.

SEZIONE 2

PROGETTI EOLICI IN MARE

Articolo 12

Concessione del sostegno EEPR

1. Il sostegno EEPR per i progetti eolici in mare è concesso a seguito di un invito a presentare proposte limitato alle azioni che realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte B.

2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 13 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 14.
3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 13

Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte B, non superano il massimale di sostegno EEPR fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all'articolo 14. A capo di tali progetti vi è un'impresa commerciale.
2. Le proposte possono essere presentate da un'impresa o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

Articolo 14

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
 - a) la solidità e l'adeguatezza tecnica dell'impostazione;
 - b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto.

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d'investimento, e il sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;
 - b) in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l'attuazione dell'azione;
 - c) in che misura il progetto migliora o aumenta la scala degli impianti e delle infrastrutture già in costruzione o in fase di pianificazione;

- d) in che misura il progetto include la costruzione di impianti e di infrastrutture in scala reale e in scala industriale e in che misura prevede in particolare:
- i) la compensazione della variabilità dell'energia elettrica di origine eolica tramite sistemi integrati;
 - ii) l'esistenza di sistemi di stoccaggio su vasta scala;
 - iii) la gestione di parchi eolici come centrali elettriche virtuali (più di 1 GW);
 - iv) l'esistenza di turbine collocate a maggiore distanza dalla costa o in acque più profonde (da 20 a 50 m) rispetto alla norma attuale;
 - v) concezioni nuove delle sottostrutture, o
 - vi) processi di assemblaggio, di installazione, di gestione e di smantellamento e la prova di questi processi in progetti su scala reale;
- e) gli elementi innovativi del progetto e in che misura esso dimostrerà la realizzazione di questi elementi;
- f) l'impatto del progetto e il suo contributo al sistema comunitario di rete eolica in mare, tra cui le sue potenzialità di riproduzione;
- g) l'impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria e in particolare con gli obiettivi e le strutture illustrati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

Articolo 15

Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto.
2. Il sostegno EEPR non supera il 50% dei costi ammissibili.

Articolo 16

Strumenti

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del finanziamento da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

SEZIONE 3

PROGETTI DI CATTURA E STOCCAGGIO DEL CARBONIO

Articolo 17

Concessione del sostegno EEPR

1. Il sostegno EEPR per progetti di cattura e stoccaggio del carbonio è concesso a favore di azioni che realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte C.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 18 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 19.
3. Qualora varie proposte di progetti situati nello stesso Stato membro soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 18 e i criteri di selezione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione accorda il sostegno EEPR sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, al massimo ad una proposta per Stato membro fra le predette proposte.
4. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 18
Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte C, e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all'articolo 19 e le seguenti condizioni:
 - a) i progetti dimostrano la capacità di catturare almeno l'80% della CO₂ proveniente dagli impianti industriali e di trasportare e di stoccare geologicamente la CO₂ in sicurezza sottoterra;
 - b) negli impianti di generazione di energia elettrica, la cattura di CO₂ è dimostrata su un impianto con una produzione elettrica pari ad almeno 250 MW o equivalente;
 - c) i promotori del progetto rilasciano una dichiarazione vincolante con la quale si impegnano a mettere le conoscenze generiche acquisite tramite l'impianto di dimostrazione a disposizione del settore industriale nel suo complesso e della Commissione per contribuire al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
2. Le proposte sono presentate da un'impresa o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

Articolo 19

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
 - a) la solidità e l'adeguatezza tecnica dell'impostazione;
 - b) il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d'investimento, comprendente l'esame e lo sviluppo delle opzioni di stoccaggio, e il sostenimento di sostanziali spese collegate all'investimento per il progetto entro la fine del 2010;
 - c) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto;
 - d) l'indicazione di tutti i permessi necessari per la costruzione e la gestione del progetto nei siti proposti, e la strategia per ottenerli.

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l'attuazione dell'azione;
 - b) il finanziamento richiesto per tonnellata di CO₂ da ridurre nei primi cinque anni di funzionamento del progetto;

- c) la complessità del progetto e il livello di innovazione dell'impianto nel suo complesso, comprese altre attività di ricerca connesse, nonché l'impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria, in particolare con gli obiettivi e le strutture indicati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche;
- d) la solidità e l'adeguatezza del piano industriale, in particolare in relazione alle informazioni e ai dati scientifici, tecnici e ingegneristici in esso contenuti, che documentino un grado di preparazione del concetto proposto tale da consentire l'entrata in funzione del progetto entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 20

Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce unicamente alle spese di realizzazione connesse ai progetti imputabili alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio del carbonio, tenendo conto di possibili benefici operativi.
2. Il sostegno EEPR non supera l'80% del totale dei costi di investimento ammissibili.

Articolo 21

Strumenti

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 22

Altre forme di sostegno e altri strumenti dell'EEPR

1. Una parte del sostegno comunitario a favore dei progetti elencati nell'allegato può essere fornita in forma di contributo ad uno strumento adeguato nell'ambito delle risorse della Banca europea per gli investimenti. Il contributo non può superare 500 000 000 EUR.

2. L'esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti o ad altri strumenti finanziari, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all'importo del contributo comunitario allo strumento e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea.
3. La Commissione fissa l'importo del sostegno EEPR da concedere al predetto strumento secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 2. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti concludono un protocollo di intesa che precisa le condizioni e le modalità di attuazione di tale decisione.

Articolo 23

Disposizioni sulla programmazione e sull'attuazione

1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati direttamente dalla Commissione sulla base delle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e sulla base dei criteri di ammissibilità, di selezione e di aggiudicazione fissati al capo II.
2. Il sostegno EEPR copre unicamente le spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari e, per quanto riguarda i progetti previsti dall'articolo 9, anche da terzi responsabili della realizzazione del progetto. Le spese possono essere ammissibili a partire dalla data di cui all'articolo 29.
3. L'IVA non è una spesa ammissibile, eccetto l'IVA non rimborsabile.

4. I progetti e le azioni finanziati a norma del presente regolamento sono realizzati in conformità del diritto comunitario e tengono conto delle politiche comunitarie pertinenti, in particolare in materia di concorrenza, tra cui le norme applicabili sugli aiuti di Stato, tutela dell'ambiente, salute, sviluppo sostenibile e appalti pubblici.

Articolo 24

Responsabilità generali degli Stati membri

Nell'ambito delle rispettive responsabilità gli Stati membri compiono ogni sforzo per realizzare i progetti che beneficiano del sostegno EPR, segnatamente attraverso efficaci procedure amministrative di autorizzazione, licenza e certificazione.

Articolo 25

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. Relativamente alle attività comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un'azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti.
3. Tutte le misure di attuazione risultanti dal presente regolamento prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa e verifiche del bilancio da parte della Corte dei conti europea, se necessario effettuate anche *in loco*.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 26

Comitati

1. La Commissione è assistita dai seguenti comitati:
 - a) per i progetti relativi a infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica, il comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia¹;

¹ GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

- b) per i progetti eolici in mare, il comitato istituito dall'articolo 8 della decisione n. 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)¹;
- c) per i progetti relativi alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, il comitato istituito dall'articolo 8 della decisione n. 2006/971/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 27

Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione dell'EEPR entro il 31 dicembre 2011 per stimarne il contributo all'utilizzo effettivo degli stanziamenti.

¹ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati ai sensi del capo II, sezione 1, del presente regolamento oppure, ove opportuno, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione dei progetti.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dall'EEPR.

Articolo 28

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dell'EEPR.

Se la relazione individua rischi gravi per la realizzazione dei progetti prioritari, la Commissione raccomanda misure volte a ovviare a tali rischi e formula, se del caso, proposte aggiuntive per tali progetti coerenti con il piano di ripresa.

Articolo 29
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Progetti ammissibili

A. Progetti di infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica

1. Interconnettori per il gas

Progetto	Ubicazione dei progetti sostenuti	Contributo previsto della Comunità (milioni di EUR)
Corridoio meridionale del gas		
NABUCCO	Austria, Ungheria, Bulgaria, Germania, Romania	200
ITGI – Poseidon	Italia, Grecia	100
Interconnessione del Baltico		
Skanded/gasdotto baltico	Polonia, Danimarca, Svezia	150
Rete GNL		
Terminale del gas naturale liquefatto sulla costa polacca nel porto di Świnoujście	Polonia	80

Europa centrale e sudorientale		
Interconnettore Slovacchia-Ungheria (Vel'ký Krtíš – Vecsés)	Slovacchia, Ungheria	30
Sistema di trasmissione del gas in Slovenia tra il confine austriaco e Lubiana (tranne la sezione Rogatec-Kidričevo)	Slovenia	40
Interconnessione Bulgaria-Grecia (Stara Zagora - Dimitrovgrad-Komotini)	Bulgaria, Grecia	45
Interconnettore per il gas Romania-Ungheria	Romania, Ungheria	30
Espansione della capacità di stoccaggio del gas nel nodo ceco	Repubblica ceca	35
Infrastruttura e impianti per permettere il flusso inverso del gas in caso di interruzione a breve termine dell'approvvigionamento	Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia	80
Interconnessione Slovacchia-Polonia	Slovacchia, Polonia	20
Interconnessione Ungheria-Croazia	Ungheria	20
Interconnessione Bulgaria-Romania	Bulgaria, Romania	10

Mediterraneo Rafforzamento della rete francese del gas sull'asse Africa-Spagna-Francia	Francia	200
GALSI (Gasdotto Algeria-Italia)	Italia	120
Interconnessione di gas sull'asse occidentale Tratto Larrau	Spagna	45
Area del Mare del Nord Gasdotto Germania-Belgio-Regno Unito	Belgio	35
Conessione Francia-Belgio	Francia, Belgio	200
TOTALE		1440

2. Interconnettori per l'energia elettrica

Progetto	Ubicazione dei progetti sostenuti	Contributo previsto della Comunità (milioni di EUR)
Interconnessione del Baltico Estlink-2	Estonia, Finlandia	100
Interconnessione Svezia-Stati baltici e rafforzamento della rete negli Stati baltici	Svezia, Lettonia, Lituania	175
Europa centrale e sudorientale Halle/Saale-Schweinfurt	Germania	100
Vienna-Győr	Austria, Ungheria	20
Mediterraneo Rafforzamento dell'interconnessione Portogallo-Spagna	Portogallo	50
Interconnessione Francia-Spagna (Baixas-Sta Llogaia)	Francia, Spagna	225
Nuovo cavo sottomarino AC 380 kV tra la Sicilia e l'Italia continentale (Sorgente-Rizziconi)	Italia	110
Area del Mare del Nord Dispositivo di interconnessione 500 MW Irlanda/Galles (Meath-Deeside)	Irlanda, Regno Unito	110
Interconnessione per l'energia elettrica Malta-Italia	Malta/Italia	20
TOTALE		910

3. Progetti su piccole isole

Iniziative su piccole isole isolate	Cipro	10
	Malta	5
TOTALE		15

B. Progetti eolici in mare

Progetto	Capacità	Ubicazione dei progetti sostenuti	Contributo previsto della Comunità (milioni di EUR)
1) Integrazione nella rete dell'energia eolica in mare			
1.1. Baltic - Kriegers Flak I, II, III Sulla base di progetti in fase di sviluppo. I finanziamenti mirano a coprire i costi aggiuntivi per assicurare una soluzione congiunta dell'interconnessione.	1,5 GW	Danimarca, Svezia, Germania, Polonia	150
1.2. Rete del Mare del Nord Sviluppo modulare della rete in mare, dimostrazione di una centrale elettrica in mare virtuale e integrazione nella rete esistente sul continente.	1 GW	Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Danimarca, Belgio, Francia, Lussemburgo	165

2) Turbine, strutture e componenti nuovi, ottimizzazione delle capacità di fabbricazione				
2.1	Borkum West II - Bard 1 - Nordsee Ost Global Tech I Nuova generazione di turbine multimegawatt (5-7 MW) e di strutture innovative, ubicate lontano dalla costa (fino a 100 km) e in acque più profonde (fino a 40 m).	1,6 GW	Germania	200
2.2	Parco eolico in mare di Aberdeen (Stazione di prova europea) Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Prova di turbine multi-MW. Sviluppo di strutture e sottostrutture innovative, tra cui ottimizzazione delle capacità di fabbricazione di impianti di produzione di energia eolica in mare. È prevedibile un aumento di dimensioni di 100 MW.	0,25 GW	Regno Unito	40
2.3	Thornton Bank Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Trarre insegnamenti dal progetto Downvind (cofinanziato tramite il PQ6). Estensione delle turbine degli impianti Downvind (dimensioni 5 MW) in acque profonde (fino a 30 m) a basso impatto visivo (fino a 30 km).	90 MW	Belgio	10
TOTALE				565

C. Progetti di cattura e stoccaggio del carbonio

Nome del progetto/ Ubicazione		Contributo previsto della Comunità (milioni di EUR)	Combustibile	Capacità	Tecnica di cattura	Concetto di stoccaggio
Huerth	Germania	180	Carbone	450 MW	IGCC	Falda acquifera salina
Jaenschwalde			Carbone	500 MW	Oxyfuel	Giacimenti di petrolio/gas
Eemshaven	Paesi bassi	180	Carbone	1 200 MW	IGCC	Giacimenti di petrolio/gas
Rotterdam			Carbone	1 080 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Rotterdam			Carbone	800 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Bełchatów	Polonia	180	Carbone	858 MW	PC	Falda acquifera salina
Compostela (León)	Spagna	180	Carbone	500 MW	Oxyfuel	Falda acquifera salina

Kingsnorth	Regno Unito	180	Carbone	800 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Longannet			Carbone	3 390 MW	PC	Falda acquifera salina
Tilbury			Carbone	1 600 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Hatfield (Yorkshire)			Carbone	900 MW	IGCC	Giacimenti di petrolio/gas
Porto Tolle	Italia	100	Carbone	660 MW	PC	
Progetto di cattura del carbonio industriale						
Florange	Francia	50	Trasporto di CO ₂ dall'impianto industriale (impianto siderurgico) al deposito sotterraneo (falda acquifera salina)			
TOTALE		1 050				